

Disciplina per la gestione delle segnalazioni di illeciti e per la tutela del segnalante

Whistleblowing

Sommario

- 1. Premesse**
- 2. Definizioni**
- 3. Soggetti tutelati**
- 4. Oggetto della segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica**
- 5. Segnalazioni anonime**
- 6. Segnalazioni di misure ritorsive**
- 7. Canale di segnalazione interna**
 - 7.1. Piattaforma informatica**
 - 7.2. Trasmissione a mano o tramite servizio postale**
 - 7.3. Segnalazione orale**
- 8. Gestione del canale interno**
 - 8.1 Potere sostitutivo**
- 9. Canale di segnalazione esterno**
- 10. Divulgazione pubblica**
- 11. Denuncia all'Autorità giurisdizionale**
- 12. Forme di tutela**
 - 12.1 Tutela della riservatezza**
 - 12.2 Limitazioni ai diritti dell'interessato**
 - 12.3 Tutela da eventuali ritorsioni**
 - 12.4 Limitazioni della responsabilità**
 - 12.5 Trattamento dei dati personali**
- 13. Ulteriori disposizioni**
 - Modulistica**

1. Premesse

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" con l'articolo 1 ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 che disciplina a tutela del dipendente pubblico - segnalante [whistleblower] - che segnala illeciti.

La tutela del whistleblower rientra tra le Misure generali di prevenzione della corruzione.

Con propria delibera del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*» l'ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.

L'Unione Europea ha approvato la propria Direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che l'Italia ha attuato con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (in vigore dal 15 luglio 2023), recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*". (Decreto whistleblowing). L'obiettivo è garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che in termini di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo strumento della divulgazione pubblica, contribuendo all'emersione ed alla prevenzione di situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e, quindi, per l'interesse pubblico.

L'ALSIA, al fine di applicare le suddette prescrizioni normative, intende approvare delle proprie linee guida in conformità anche alle indicazioni fornite dall'ANAC nelle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" approvate con delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del d.lgs. 24/2023 nonché delle indicazioni elaborate dall'Anac, la gestione del canale di segnalazione interna di cui al medesimo articolo è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (di seguito anche RPCT);

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. In proposito è bene comunque precisare che la tutela della riservatezza non implica che le segnalazioni debbano essere anonime, in quanto colui che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela prevista dall'istituto del whistleblowing.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a. «violazioni»: i comportamenti, gli atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ALSIA e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti

dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti;

b. «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'ALSIA nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d. «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art.4 del D.Lgs 24/2023.

e. «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art.7 del D.Lgs 24/2023;

f. «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g. «persona segnalante» (anche: «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h. «facilitatore»: una persona fisica che, fornendo consulenza o sostegno, assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e **la cui identità ed assistenza deve essere mantenuta riservata**. Il facilitatore potrebbe essere anche un collega sindacalista che, senza utilizzare la sigla sindacale, assiste il segnalante in suo nome. Qualora utilizzi la sigla sindacale, non svolgerebbe la funzione del facilitatore. Restano ferme le disposizioni della legge n.300/1970 in materia di consultazione dei rappresentanti sindacali e della repressione delle condotte antisindacali.

i. «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3 commi 3 e 4 del d.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- j. «persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica **come persona alla quale la violazione è attribuita** o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k. «ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l. «seguito»:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, ovvero il RPCT, **per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;**
- m. «riscontro»:** **comunicazione alla persona segnalante** di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3. Soggetti tutelati

Per l'ALSIA tali disposizioni si applicano ai seguenti soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e, in quanto tali, godono delle misure di protezione:

- **i dipendenti dell'ALSIA**, con contratto di lavoro indeterminato e determinato;
- **i lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ALSIA : lavoratori autonomi, indicati al Capo I legge n.81/2017 – Titolo III del Libro V del codice Civile ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art.2222 del medesimo codice civile; titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art.409 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale come ad esempio avvocati, ingegneri ecc.); titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art.2 del D.Lgs 81/2015 (collaborazioni organizzate dal committente che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente);
- **i liberi professionisti e consulenti** dell'ALSIA;
- **i volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ALSIA;
- **i dipendenti e i collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono beni e servizi** in favore dell'ALSIA;
- **le persone con funzioni di amministrazione, di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'ALSIA. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni).

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Si rammenta che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale, **la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.**

Le misure di protezione riguardano altresì i seguenti soggetti:

- **il facilitatore** ;
- **le persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o divulgatore pubblico legate ai medesimi da uno **stabile legame affettivo** (es. un rapporto di convivenza o relazione affettiva) o di **parentela entro il quarto grado** (il cosiddetto legame qualificato);
- **i colleghi di lavoro del segnalante**, denunciante o divulgatore pubblico, che prestano servizio nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico un rapporto abituale e corrente (sono esclusi, quindi, gli ex colleghi);
- **gli enti di proprietà**, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- **gli enti presso i quali il segnalante**, denunciante o divulgatore pubblico prestano lavoro (art. 3, comma 5, lett d) d.lgs. 24/2023) (Es. la ritorsione potrebbe essere attuata mediante l'interruzione anticipata della fornitura);
- **gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo del segnalante**, denunciante o divulgatore pubblico. Si tratterebbe di enti aventi un legame indiretto con il segnalante o denunciante e che potrebbero subire misure ritorsive.

4. **Oggetto della segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica**

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 24/2023, sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia **le informazioni di violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee** (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili) **intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ALSIA, il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa, i principi di legalità, di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Possono essere segnalate violazioni già commesse, violazioni che sulla base di elementi concreti il whistleblower ritiene che potrebbero verificarsi, condotte volte ad occultare violazioni.**

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché (Cfr. Considerando n. 43 della direttiva (UE) 1937/2019) le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica le situazioni riguardanti rimostranze di carattere personale, le rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha effettuato una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, fasi precontenziose, conflitti interpersonali del segnalante con altro lavoratore

o con i superiori gerarchici); le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali; le informazioni già totalmente di dominio pubblico, quelle palesemente prive di fondamento e quelle acquisite per effetto di vociferazioni o indiscrezioni scarsamente attendibili. Non sono altresì più comprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Affinché la segnalazione sia corretta è necessario che il suo ambito risulti quanto più possibile circoscritto, attraverso la chiara indicazione dei seguenti elementi:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la **descrizione del fatto o degli atti oggetto di segnalazione**;
- le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

Può risultare utile allo scopo anche l'invio di eventuali documenti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire su quanto è oggetto di segnalazione, qualsiasi informazione che possa favorire il riscontro della fondatezza di quanto segnalato.

E' importante che le segnalazioni specifichino che si vuole mantenere riservata la propria identità nonché di voler beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni. In caso contrario o qualora la volontà non si desuma dalla segnalazione, la stessa verrà considerata ordinaria. La volontà di volersi avvalere delle tutele si potrà desumere anche dai cosiddetti comportamenti concludenti quali, per esempio, l'utilizzo dell'apposita modulistica o il chiaro riferimento alla specifica normativa. Qualora la **segnalazione sia ordinaria**, non è più sottratta ad un eventuale accesso e, se ne è richiesta l'ostensione, potranno trovare applicazione le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato). L'Area competente, valuterà l'istanza di accesso, bilanciando gli interessi contrapposti e valutando, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e i limiti previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 o dalla l. n. 241/1990.

5. Segnalazioni anonime

Si intende per segnalazione anonima la segnalazione ricevuta dall'ALSIA attraverso i canali interni - che consentono la registrazione e la conservazione della documentazione - in cui non è possibile individuare l'identità del segnalante. Tali segnalazioni se circostanziate sono trattate come le segnalazioni ordinarie ove siano manifestamente fondate e dalle stesse emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti segnalati, stante l'impossibilità di chiedere eventuali approfondimenti ed elementi ulteriori. **Se la persona segnalante è stata successivamente identificata potranno applicarsi, se necessario, le misure previste di protezione per le ritorsioni.**

Il RPCT laddove riceva le segnalazioni anonime attraverso canali interni provvede a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Similmente nel caso in cui colui che effettua una divulgazione pubblica non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

In quest'ottica le divulgazioni pubbliche "anonime" vengono estrapolate (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme *web* e *social*), registrate/catalogate e conservate da parte del RPCT rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

6. Segnalazione di misure ritorsive

Le comunicazioni relative a misure considerate ritorsive assunte dall'ALSIA, aventi un nesso di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione pubblica, denuncia e la ritorsione subita direttamente o indirettamente, **possono essere inviate esclusivamente all'Anac** dai soggetti elencati nel precedente paragrafo 3 che dovranno fornire elementi oggettivi. Qualora la segnalazione sia stata effettuata all'ALSIA, sarà garantita la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e verrà trasmessa all'Anac dandone notizia al segnalante. I rappresentanti sindacali possono comunicare ad ANAC ritorsioni solo qualora la segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica sia stata effettuata dagli stessi in qualità di lavoratori oppure abbiano assunto il ruolo di facilitatori senza aver speso la sigla sindacale. Quindi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ALSIA non possono comunicare le ritorsioni ad ANAC.

7. Canali di segnalazione interna

I canali per la trasmissione delle segnalazioni all'interno dell'ALSIA sono i seguenti:

- **Piattaforma informatica;**
- **Trasmissione a mano o tramite servizio postale;**
- **Segnalazione orale**

In ogni caso, tutti i canali interni devono rispettare la **tutela della riservatezza e la disciplina del trattamento dei dati personali** (anche tramite strumenti di crittografia qualora siano utilizzati strumenti informatici) **del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**

La gestione del canale interno è affidata al RPCT dell'ALSIA.

I canali interni consentono un accesso selettivo alle segnalazioni solo al RPCT nonché il rispetto della riservatezza e della disciplina riguardante il trattamento dei dati personali.

7.1 Piattaforma informatica

L'ALSIA mette a disposizione una piattaforma informatica per la segnalazione degli illeciti accessibile dal portale, nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/whistleblowing.

La piattaforma informatica, oltre a utilizzare un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione consente anche di inviare la segnalazione in modo del tutto anonimo. Il sistema separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti.

Inoltre, la procedura informatica adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata.

A seguito dell'inoltro della segnalazione l'autore riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione vengono automaticamente inoltrati al RPCT a cui consente di dialogare in modo totalmente sicuro con il segnalante. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni e utilizzando il codice identificativo ricevuto.

7.2 Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Nel caso di inoltro cartaceo tramite servizio postale è preferibile l'utilizzo degli appositi moduli allegati al presente regolamento e scaricabili dal portale web dell'ALSIA, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti/ Dati ulteriori/whistleblowing", da inviare in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del RPCT ALSIA, via Annunziatella 64 75100 Matera. L'ufficio Protocollo ricevente dell'ALSIA provvederà alla protocollazione del plico senza procedere alla sua apertura, al pari di quanto avviene per le procedure negoziali, apponendo l'etichetta col numero di protocollo solo sulla busta ricevuta recapitandola tempestivamente al RPCT. Tale plico deve recare la dicitura RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING, non deve riportare all'esterno i dati personali e deve contenere altre due buste: la prima contenente il modulo debitamente compilato e la seconda contenente i dati personali del segnalante unitamente ad un idoneo documento di identità.

La posta elettronica ordinaria e la PEC non sono da considerare strumenti idonei a garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Per le modalità di segnalazione diverse dalla procedura informatica la protocollazione avviene in modalità riservata, su apposito registro elettronico o cartaceo, a cura del RPCT con attribuzione di un codice univoco progressivo e salvata/archiviata in un fascicolo custodito in modalità riservata e consultabile solo dal RPCT. **I dati identificativi del segnalante devono essere tenuti separati dalla restante documentazione.**

Nel caso in cui pervenga ad un Ufficio diverso dal RPCT una segnalazione in busta chiusa sulla quale è riportata la dicitura RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING, colui che la riceve, senza aprirla, provvede a trasmetterla tempestivamente al RPCT.

Nota Bene: le buste non recanti la dicitura RISERVATA PERSONALE WHISTLEBLOWING potrebbero non essere protocollate in forma riservata con la conseguente impossibilità di assicurare la tutela della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

La presentazione delle segnalazioni attraverso le modalità diverse dalla piattaforma informatica è da considerarsi consigliabile solo in subordine rispetto alla prioritaria e preferibile procedura informatica. La gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia assolve infatti nella maniera più idonea alle esigenze di riservatezza e protezione dell'identità del segnalante.

7.3 Segnalazione orale

Tale modalità consiste nella segnalazione orale al RPCT utilizzando le linee telefoniche, la messaggistica nonché, su richiesta del segnalante, nel corso di apposito incontro (da fissare in tempi ragionevoli) con conseguente redazione di un verbale riportante il contenuto della segnalazione che verrà sottoscritto da entrambe le parti. In fase di prima applicazione del sistema di gestione delle segnalazioni, anche nelle more

della emanazione delle ulteriori linee guida ANAC concernenti l'attivazione e la gestione dei canali di segnalazione interni, l'ALSIA indicherà sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione altri contenuti/dati ulteriori/Whistleblowing, il recapito telefonico per la richiesta di incontri diretti con il RPCT. In caso di utilizzo della linea telefonica/messaggistica vocale, sarà necessario un resoconto dettagliato del messaggio, controfirmato dal segnalante. In caso di registrazione occorrerà il consenso del segnalante unitamente alla conservazione del messaggio in un dispositivo idoneo.

8. Gestione del canale di segnalazione interna

Competente alla gestione del canale di segnalazione interna è il RPCT dell'ALSIA.

Resta esclusa la competenza del RPCT in ordine alle comunicazioni di misure ritorsive, che devono essere indirizzate all'ANAC.

Nel caso in cui la segnalazione interna sia trasmessa ad un soggetto diverso dal RPCT (che potrebbe essere anche il superiore gerarchico ai sensi del DPR 62/2013 o altro funzionario), la segnalazione deve essere trasmessa al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

Nella gestione delle segnalazioni il RPCT, al quale viene riconosciuta la necessaria autonomia, ovvero imparzialità (capacità di mantenersi estraneo agli interessi di parte e gestire la segnalazione con obiettività) ed indipendenza (libertà da interferenze di ogni tipo, in modo da garantire un'analisi oggettiva della segnalazione), è tenuto:

- a **rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- a dare **corretto seguito** alle segnalazioni ricevute;
- a **mantenere le interlocuzioni** con la persona segnalante;
- a fornire un riscontro al segnalante **entro il termine di tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento;

Il RPCT effettua, in primo luogo, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Innanzitutto, occorre verificare la sussistenza, in capo al segnalante, di una delle qualità legittimanti di cui al precedente paragrafo 3 che tratta i soggetti tutelati.

Sulla base della **valutazione dei fatti** oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere l'archiviazione in caso di:

- **manifesta infondatezza** per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato **contenuto generico della segnalazione di illecito** tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero **segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente**;
- manifesta incompetenza del RPCT in merito alle questioni segnalate;
- segnalazioni aventi ad **oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti**.

Nel caso di archiviazione, il RPCT provvede a conservare la documentazione unitamente alla motivazione nell'applicativo informatico o nel fascicolo riservato cartaceo o nel protocollo informatico, a seconda delle modalità di segnalazione utilizzate dal segnalante.

La decisione di archiviazione sarà oggetto di relazione annuale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L.190/2012.

Ove non si dia luogo ad archiviazione il RPCT, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, svolge l'attività di verifica di quanto segnalato anche attraverso l'acquisizione di informazioni, notizie e documenti da altri Uffici interni, dallo stesso segnalante o da altri eventuali soggetti terzi coinvolti nella segnalazione. **Il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi, chiarimenti, documenti ed informazioni ulteriori tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Il RPCT può attivare anche un'audizione del segnalante o dello stesso responsabile della presunta condotta illecita.**

Le descritte attività devono comunque essere improntate alla massima cautela e garanzia della riservatezza e della protezione dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità in base al D.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione). Durante **l'attività istruttoria il segnalato non deve essere informato della segnalazione a suo carico né dell'eventuale trasmissione della stessa all'Autorità giudiziaria al fine di non alterare l'attività di indagine della Procura.**

All'esito dell'istruttoria, Il RPCT sulla base dell'analisi della documentazione e degli elementi raccolti decide sulla fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Al RPCT non compete l'accertamento delle responsabilità individuali (di qualunque natura esse siano) ma l'attività di verifica e di analisi. Non svolge controlli di legittimità e di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione e oggetto di segnalazione né accerta responsabilità personali. Inoltre deve tracciare e archiviare correttamente le attività di accertamento.

È oggetto di verifica del RPCT:

- **se le condotte segnalate siano "condotte illecite";**
- se tali condotte riguardino o meno **situazioni di cui il segnalante è venuto direttamente a conoscenza** in ragione del rapporto di lavoro, anche nelle fasi preliminari della instaurazione dello stesso;
- se la **segnalazione è stata inoltrata nell'interesse dell'integrità dell' ALSIA oppure sia relativa, e in quanto tale da archiviare, a doglianze o rivendicazioni /istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici e colleghi.**

Con riguardo al sopra menzionato termine di tre mesi per l'effettuazione del riscontro va precisato che in conformità all'art. 2 co. 1, lettere n) ed o) del d.lgs. 24/2023, **il RPCT entro il suddetto termine comunica al segnalante:**

- **l'archiviazione motivata** predisposta o che intende predisporre per manifesta infondatezza della segnalazione;
- **l'attività già svolta o che intende svolgere** (avvio di un'inchiesta interna, relative risultanze, provvedimenti adottati per affrontare la segnalazione ecc.).
- **la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;**

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto il RPCT non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso dovrà comunicare alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che potrà consistere nell'archiviazione o nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio.

La persona segnalata ha il diritto di essere informata della segnalazione, solo a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui il procedimento sia dipeso in tutto o in parte dalla segnalazione stessa.

Nel caso in cui sia verificata la fondatezza della segnalazione **il RPCT redige apposita relazione sulle risultanze dell'istruttoria e i profili di illiceità riscontrati e provvede a trasmetterla unitamente alla documentazione al Direttore, all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile a seconda che l'illecito riguardi profili penali o erariali, all'ufficio responsabile del procedimento disciplinare qualora ricorra l'ipotesi di illecito disciplinare**, avendo cura di omettere l'indicazione dell'identità del segnalante e evidenziando la natura di segnalazione secondo l'istituto e le tutele del Whistleblowing. Il RPCT comunica la decisione al segnalante avvisandolo che la sua identità potrà essere eventualmente fornita all'Autorità Giudiziaria ove la stessa ne faccia richiesta ai sensi della L.179/2017.

In entrambi i casi, (archiviazione o fondatezza della segnalazione) **il RPCT assicura la conservazione della documentazione** per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo di **cinque anni dalla ricezione** avendo cura di mantenere separati i dati identificativi del segnalante rispetto agli altri dati e documenti. La documentazione cartacea viene custodita esclusivamente dal RPCT in armadi chiusi con chiave. Il RPCT Importante tracciare e archiviare correttamente le attività di accertamento.

8.1 Potere sostitutivo

Laddove lo stesso RPCT sia coinvolto nella segnalazione ovvero ravvisi un potenziale conflitto di interessi lo stesso segnala immediatamente la situazione al Direttore per l'individuazione di altro dirigente cui assegnare l'attività istruttoria.

9. Canale di segnalazione esterna

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. **il canale di segnalazione interna** di cui al precedente paragrafo 7 **non sia attivo**;
- b. la persona segnalante **ha già effettuato una segnalazione interna** e la stessa non ha avuto alcun seguito (Es. casi di inerzia del gestore del canale);
- c. il segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione **possa determinare il rischio di ritorsione**;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse** (es. salute, sicurezza o la protezione dell'ambiente).

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

- a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del d.lgs. 24/2023;
- b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunica alla persona segnalante l'esito finale.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione. Il riscontro al segnalante da parte dell'ANAC deve avvenire nei tempi previsti nella precedente lettera f).

10. Divulgazione pubblica

La persona che effettua una divulgazione pubblica (anche attraverso i social media) **beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a) **ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC** ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti (3 mesi o 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di questa, dalla scadenza dei 7 giorni dalla data di ricevimento) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete ed informazioni realmente acquisibili e non su semplici congetture, che la **violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse** (Es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile per l'incolumità fisica di una o più persone);
- c) ha fondato motivo di ritenere che la **segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

11. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

I soggetti tutelati ai sensi dell'istituto del whistleblowing possono anche effettuare una **denuncia di condotte illecite alle Autorità giudiziarie e contabili**, di cui sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il segnalante che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, è tenuto - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt 361 e 362 c.p. - ad effettuare la denuncia alla competente Autorità giudiziaria o contabile per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Qualora il soggetto denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, lo stesso potrà beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 per le ritorsioni subite.

12. Forme di tutela

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

1. la **tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;**
2. la **tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ALSIA** in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

12.1 tutela della riservatezza

L'accesso alla documentazione relativa alla segnalazione è consentito solo al RPCT. Qualora per ragioni istruttorie siano coinvolti nella gestione della segnalazione anche altri soggetti che devono essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione allegata **il RPCT deve avere cura di oscurare gli elementi informativi che possano far risalire all'identità del segnalante** e deve, ove necessario, provvedere direttamente alle interlocuzioni con il segnalante.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del segnalante medesimo. **L'identità del segnalante nonché le altre informazioni da cui possa risalirsi a tale identità, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persona diversa da quella competente a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.**

E' necessario garantire la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione è effettuata in forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto con il RPCT

nonché quando la segnalazione perviene a personale diverso dal RPCT al quale, comunque occorrerà trasmettere la segnalazione senza indugio e nei termini.

Qualora pervenga al RPCT la richiesta di conoscere l'identità del segnalante dall'Autorità Giudiziaria o contabile, lo stesso deve verificare la sussistenza o meno degli elementi minimi previsti per legge (l'instaurazione di un procedimento penale o contabile).

Il d.lgs. 24/2023 precisa fino a quale momento nel procedimento penale, nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

- a) Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
- b) Nel procedimento dinanzi alla **Corte dei conti** l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.
- c) Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dall'ALSIA contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante. Ove ricorra tale circostanza, il RPCT provvede a dare comunicazione scritta al segnalante delle ragioni per cui è necessario svelare l'identità e acquisisce dallo stesso, attraverso la piattaforma informatica o altro canale utilizzato per la comunicazione, **il consenso mediante una dichiarazione sottoscritta, a cui deve essere allegato idoneo documento di identità.**

Qualora nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, **il RPCT è tenuto ad acquisire il consenso espresso del segnalante previa notifica allo stesso in forma scritta delle ragioni che rendono necessario svelare la sua identità.**

Con riguardo alla divulgazione pubblica, laddove il segnalante abbia volontariamente rivelato la sua identità non trova applicazione il sistema di protezione della riservatezza.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (con utilizzo ad esempio di pseudonimi), tale divulgazione è equiparabile alla segnalazione anonima.

Quale ulteriore misura di protezione dell'identità del segnalante, **la segnalazione e la relativa documentazione allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli artt 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.**

Il rispetto dell'obbligo della riservatezza sussiste in tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi incluso il trasferimento della segnalazione ad altre autorità competenti.

Al fine di evitare l'indebita diffusione di informazioni personali sia all'interno dell'Ente che all'esterno, **l'ALSIA garantisce la tutela della riservatezza anche al segnalato, al facilitatore, ad altre persone diverse dal segnalato ma menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica.**

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita con strumenti di crittografia se la segnalazione è presentata mediante piattaforma informatica, ovvero estrapolando dal testo della segnalazione i relativi riferimenti, rendendone inintelligibile i dati identificativi, e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, a soggetti diversi dal RPCT, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

L'ANAC nelle linee guida adottate con Delibera 311/2023 evidenzia che fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei conti. Il legislatore, nel prevedere la **tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante** e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Pertanto, nella trasmissione della segnalazione, alle Autorità giudiziarie e contabili il RPCT riporterà i dati dei soggetti coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Ciò allo scopo di consentire alle Autorità giudiziarie e contabili di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali **le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.**

12.2 Limitazioni ai diritti dell'interessato

Secondo le previsioni dell'articolo 2 undecies del Dlgs n. 196/2003, comma 1, lett. f) i diritti dell'interessato (ossia la **persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione**) di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal GDPR 679/2016, in particolare **diritto di accesso ai dati personali** (art. 15 GDPR), **diritto di rettificarli** (art. 16 GDPR), **di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio** (art. 17 GDPR), **diritto alla limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati personali** (art. 20 GDPR) e di quello di **opposizione al trattamento anche profilato** (artt. 21 e 22 GDPR), **non possono essere esercitati** con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo al Garante qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il RPCT, nel caso riceva una richiesta di esercizio di tali diritti, in qualità di delegato dal titolare del trattamento, informa l'interessato delle facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy che procederà mediante accertamento ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 196/2003.

12.3 La tutela da eventuali ritorsioni

Ai sensi del d.lgs. 24/2023 la ritorsione consiste in **"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"**.

Nello specifico l'art. 17 del decreto indica talune fattispecie che possono rappresentare atti ritorsivi:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L' ALSIA si impegna a non porre in essere o prospettare atti e provvedimenti, comportamenti e omissioni che possano avere effetti ritorsivi a danno del segnalante.

Qualora si verificano ritorsioni tentate o minacciate, il soggetto tutelato, comunica ad ANAC la ritorsione subita attraverso la piattaforma informatica dell'Autorità o il protocollo generale della stessa, fornendo gli elementi utili da cui poter desumere il fumes sulla effettività della minaccia o del tentativo di ritorsione.

Le misure di protezione contro gli atti ritorsivi compiuti, tentati o minacciati si applicano allorquando ricorrano le condizioni previste all'art. 16 del d.lgs. 24/2023 rubricato "Condizioni per la protezione della persona segnalante".

L'ANAC, a sua volta, informa tempestivamente il Dipartimento per la Funzione Pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplinari.

Le tutele previste cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, **l'ALSIA irroga una sanzione disciplinare**. Nel caso in cui la sentenza di primo grado sfavorevole per il segnalante non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, è applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante. L'archiviazione non esclude l'applicazione della tutela.

12.4 Limitazioni delle responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 24/2023 non è punibile la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione e la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi sopra riportate, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

12.5 Il Trattamento dei dati personali

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte dell'ALSIA deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente; devono essere raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alla segnalazione in base al cosiddetto principio di limitazione della finalità; devono essere esatti ed aggiornati.

I dati personali che manifestamente non sono adeguati, pertinenti e limitati al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati saranno conservati per non più di 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione e comunque per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione.

Sarà assicurata la protezione dei dati da trattamenti non autorizzati, o illeciti, da perdite, distruzione e danno accidentale mediante misure tecniche ed organizzative adeguate.

Al fine di evitare un pregiudizio effettivo e concreto alla persona del segnalante, **la persona coinvolta/menzionata non può esercitare il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il**

diritto di ottenere la cancellazione, il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento.

Pertanto, la persona coinvolta o menzionata non avendo i predetti diritti, non può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati o, in mancanza di sua risposta, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'ALSIA in qualità di Titolare del trattamento che ha individuato con delibera n. 62 del 2 maggio 2024, quale Responsabile del trattamento dei dati il RPCT, il personale dell'ufficio protocollo informatico nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ai quali verrà assicurata specifica e periodica formazione.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vittoria 8, Falerna provincia di Catanzaro E-mail ivano.pecis@ip-privacy.it; rpd@alsia.it; PEC: dpo.pecis@pec.it.

13. Ulteriori disposizioni

Sono vietate rinunce e transazioni riguardanti sia il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce, sia di poter accedere a mezzi di tutela salvo che siano effettuate nelle protette sedi giudiziarie, amministrative e sindacali di cui all'art. 2113 del Codice Civile in quanto concluse dinanzi ad organismi autorevoli garanti delle decisioni assunte nelle loro sedi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli **enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti**.

Il RPCT rende conto nella Relazione Annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 s.m.i., del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

La presente Procedura è pubblicata nella intranet dell'ALSIA e sul suo portale sezione "Amministrazione Trasparente/altri contenuti/ dati ulteriori/whistleblowing, unitamente alla modulistica Si rinvia al d.lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC per quanto non espressamente previsto.

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

In attuazione del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196/2003 e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., l'ALSIA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte dell'ALSIA è lecito e non necessita del suo consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione del modello per la segnalazione di condotte illecite oppure attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione. In particolare, i dati trattati sono i dati comuni e particolari.

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'ALSIA, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, dai soggetti che a vario titolo interagiscono con essa.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per segnalare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'ALSIA commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità già menzionate.

Destinatari dei Dati

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

I dati personali e particolari raccolti sono altresì trattati dal personale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Durata del trattamento

La durata del trattamento è quella strettamente necessaria al soddisfacimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l'adempimento di obblighi di legge e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ALSIA, con sede in Matera, via Annunziatella 64 CAP 75100, che ha individuato, con delibera n. 62 del 2 maggio 2024, quale Responsabile del trattamento dei dati il RPCT ed in carichi del trattamento il personale dell'ufficio protocollo informatico nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ai quali verrà assicurata specifica e periodica formazione.

Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Diritti dell'Interessato

Gli Interessati hanno la possibilità di esercitare specifici diritti come l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata contattando il medesimo presso l'ALSIA, via Annunziatella 64 75100 Matera PEC.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con determina 2022/20RS/00328 del 17/6/2022 è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vittoria 8, Falerna provincia di Catanzaro E-mail ivano.pecis@ip-privacy.it; rpd@alsia.it; PEC: dpo.pecis@pec.it.